



AP-OUStr e AP-OASStr  
Modifiche ad altri testi normativi  
e relative spiegazioni (in forma breve)

1. Modifiche dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)<sup>1</sup>

<b>Luci del veicolo</b> (fino ad ora art. 30 cpv. 4 ONC)	
<b>Testo vigente</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Art. 171 cpv. 4</b></p> <p><sup>4</sup> Per i monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi non è necessaria una luce fissata stabilmente. Si applica l'articolo 30 capoverso 4 ONC.</p>	<p><b>Art. 171 cpv. 4</b></p> <p><sup>4</sup> Per i monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi non è necessaria una luce fissata stabilmente. <del>Si applica l'articolo 30 capoverso 4 ONC.</del> Tuttavia, se è necessario un dispositivo d'illuminazione giusta l'articolo 48 capoverso 1 OUStr, i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro.</p>
<p><b>Art. 204 Carrozzeria, sospensioni, illuminazione cpv. 3 e 4</b></p> <p><sup>3</sup> Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per le corse sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del trattore non sono facilmente visibili. Di notte e con cattive condizioni atmosferiche devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile sono sufficienti i dispositivi di illuminazione previsti nell'articolo 30 ONC.</p> <p><sup>4</sup> Sui rimorchi lunghi fino a 2,50 m e larghi fino a 1,20 m le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare se quelli</p>	<p><b>Art. 204 <del>Carrozzeria, sospensioni, illuminazione, Carrozzeria e sospensioni</del> cpv. 3 e 4</b></p> <p><sup>3</sup> <i>Abrogato</i></p> <p><sup>4</sup> <i>Abrogato</i></p> <p><b>Art. 204a Illuminazione</b></p> <p><sup>1</sup> Non è necessario che i dispositivi d'illuminazione e gli indicatori di direzione lampeggianti <b>ai rimorchi da lavoro</b> siano applicati stabilmente</p> <p><sup>2</sup> Non è necessaria la luce per illuminare la targa.</p> <p><sup>3</sup> Per le corse sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del trattore non sono facilmente visibili. Di notte e con cattive condizioni atmosferiche</p>

<sup>1</sup> RS 741.41

<p>del veicolo trattore non sono coperti.</p>	<p>che devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. <del>Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile sono sufficienti i dispositivi di illuminazione previsti nell'articolo 30 ONC.</del></p> <p><sup>4</sup> Sui rimorchi lunghi fino a 2,50 m e larghi fino a 1,20 m le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare se quelli del veicolo trattore non sono coperti.</p> <p><sup>5</sup> Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile è sufficiente una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro; se questi rimorchi sono trainati da veicoli a motore, al posto della luce gialla è sufficiente una luce di coda rossa.</p>
<p><b>Art. 211 cpv. 3</b></p> <p><sup>3</sup> I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, il più vicino possibile al loro bordo, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. All'illuminazione si applica l'articolo 30 capoverso 4 ONC. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm<sup>2</sup>. Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o nel centro.</p>	<p><b>Art. 211 cpv. 3</b></p> <p><sup>3</sup> I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, il più vicino possibile al loro bordo, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. <del>All'illuminazione si applica l'articolo 30 capoverso 4 ONC.</del> I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm<sup>2</sup>. Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o nel centro. <b>Se è necessario un dispositivo d'illuminazione giusta l'articolo 48 capoverso 1 OUStr, i veicoli a trazione animale e i carri a mano di larghezza superiore a 1 metro devono essere muniti almeno di una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro.</b></p>
<p>L'articolo 30 capoverso 4 ONC attualmente in vigore costituisce una prescrizione concernente l'equipaggiamento. È quindi logico che tale prescrizione figuri nell'OETV analogamente alla regolamentazione prevista per i velocipedi già oggi contenuta in questa ordinanza (cfr. art. 216 cpv. 1 OETV).</p>	

<p align="center"><b>Documento di manutenzione del sistema antinquinamento</b> (fino ad ora art. 59a ONC)</p>	
<p><b>Testo vigente</b></p>	<p><b>Proposta di modifica</b></p>
<p><b>Art. 35 Manutenzione del sistema antinquinamento</b></p> <p><sup>1</sup> La manutenzione del sistema antinquinamento</p>	<p><b>Art. 35 Manutenzione del sistema antinquinamento</b></p> <p><sup>1</sup> La manutenzione del sistema antinquinamento</p>

mento degli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende:

- a. il controllo delle parti del veicolo che influiscono sulle emissioni dei gas di scarico, come pure la loro regolazione, conformemente alle indicazioni del costruttore;
- b. in caso di necessità, la regolazione, la rimessa in stato oppure la sostituzione delle parti determinanti;
- c. per i veicoli sprovvisti di un sistema OBD riconosciuto, una misurazione del tenore di monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC) e anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) dei gas di scarico al regime del minimo, inoltre per veicoli con catalizzatore regolato a tre vie una misurazione del tenore di monossido di carbonio (CO) e di idrocarburi (HC) dei gas di scarico a regime elevato, rilevata ogni volta con motore non sotto carico, conformemente ai valori di riferimento e alle condizioni di misurazione fissate dal costruttore, per mezzo di uno strumento di misurazione ammesso per i controlli ufficiali.

<sup>2</sup> La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende:

- a. il controllo delle parti del veicolo che influiscono sulle emissioni dei gas di scarico e di fumo, come pure la loro regolazione, conformemente alle indicazioni del costruttore, nonché il controllo dei piombi e dei sigilli indicati nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento;
- b. in caso di necessità, la regolazione, la rimessa in stato oppure la sostituzione delle parti determinanti;
- c. per i veicoli sprovvisti di un sistema OBD riconosciuto, una misurazione delle emissioni di fumo in accelerazione libera con uno strumento di misurazione ammesso per controlli ufficiali.

<sup>3</sup> Sono autorizzate a effettuare i lavori di manutenzione del sistema antinquinamento le persone e le aziende site sul territorio della Confederazione o sul territorio doganale svizzero che dispongono delle conoscenze tecniche, della documentazione professionale, degli attrezzi e delle installazioni necessari per effettuare correttamente i lavori in

mento degli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre (~~art. 59a cpv. 1 ONC~~) comprende:

- a. il controllo delle parti del veicolo che influiscono sulle emissioni dei gas di scarico, come pure la loro regolazione, conformemente alle indicazioni del costruttore;
- b. in caso di necessità, la regolazione, la rimessa in stato oppure la sostituzione delle parti determinanti;
- c. per i veicoli sprovvisti di un sistema OBD riconosciuto, una misurazione del tenore di monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC) e anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) dei gas di scarico al regime del minimo, inoltre per veicoli con catalizzatore regolato a tre vie una misurazione del tenore di monossido di carbonio (CO) e di idrocarburi (HC) dei gas di scarico a regime elevato, rilevata ogni volta con motore non sotto carico, conformemente ai valori di riferimento e alle condizioni di misurazione fissate dal costruttore, per mezzo di uno strumento di misurazione ammesso per i controlli ufficiali.

<sup>2</sup> La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione (~~art. 59a cpv. 1 ONC~~) comprende:

- a. il controllo delle parti del veicolo che influiscono sulle emissioni dei gas di scarico e di fumo, come pure la loro regolazione, conformemente alle indicazioni del costruttore, nonché il controllo dei piombi e dei sigilli indicati nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento;
- b. in caso di necessità, la regolazione, la rimessa in stato oppure la sostituzione delle parti determinanti;
- c. per i veicoli sprovvisti di un sistema OBD riconosciuto, una misurazione delle emissioni di fumo in accelerazione libera con uno strumento di misurazione ammesso per controlli ufficiali.

<sup>3</sup> Sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro i termini seguenti:

- a. per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il

questione, nonché degli apparecchi per la misurazione dei gas di scarico e di fumo ammessi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>4</sup> Prima della prima messa in circolazione, il costruttore, il titolare dell'approvazione svizzera del tipo o della scheda tecnica o il rappresentante della marca rilascia al detentore un documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Per i veicoli sprovvisti di sistemi OBD riconosciuti vi devono figurare le indicazioni di regolazione, le condizioni di misurazione e i valori di riferimento che garantiscono, secondo le indicazioni del costruttore, il funzionamento perfetto delle parti importanti in materia di gas di scarico. Per i veicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione devono inoltre essere annotati i piombi e i sigilli apposti sulle parti o gli elementi di regolazione rilevanti in materia di gas di scarico.

<sup>5</sup> Dopo ogni servizio di manutenzione del sistema antinquinamento, la persona che ha proceduto ai lavori, oppure un responsabile dell'azienda in questione, ne attesta l'esecuzione con un'iscrizione nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Il detentore riceve un autoadesivo che dovrebbe essere apposto in modo ben visibile sul veicolo che è stato sottoposto al servizio.

cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre::

- senza catalizzatore ogni 12 mesi
- senza catalizzatore ogni 24 mesi

b. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h:

ogni 24 mesi

c. per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno:

ogni 48 mesi

<sup>4</sup> Sono esonerati dall'obbligo di manutenzione:

- a. gli autoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1976;
- b. i carri di lavoro agricoli;
- c. i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.

<sup>5</sup> Sono autorizzate a effettuare i lavori di manutenzione del sistema antinquinamento le persone e le aziende site sul territorio della Confederazione o sul territorio doganale svizzero che dispongono delle conoscenze tecniche, della documentazione professionale, degli attrezzi e delle installazioni necessari per effettuare correttamente i lavori in questione, nonché degli apparecchi per la misurazione dei gas di scarico e di fumo ammessi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

### **Art. 35a Documento di manutenzione del sistema antinquinamento**

<sup>1</sup> Prima della prima messa in circolazione, il costruttore, il titolare dell'approvazione svizzera del tipo o della scheda tecnica o il rappresentante della marca rilascia al detentore un documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Per i veicoli sprovvisti di sistemi OBD riconosciuti vi devono figurare le indicazioni di regolazione, le condizioni di misurazione e i valori di riferimento che garantiscono, secondo le indicazioni del costruttore, il funzionamento perfetto delle parti importanti in materia di gas di scarico. Per i veicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione devono inoltre essere annotati i piombi e i sigilli apposti sulle parti o gli elementi di regolazione rilevanti in materia di gas di scarico.

	<p><sup>2</sup> Dopo ogni servizio di manutenzione del sistema antinquinamento, la persona che ha proceduto ai lavori, oppure un responsabile dell'azienda in questione, ne attesta l'esecuzione con un'iscrizione nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Il detentore riceve un autoadesivo che dovrebbe essere apposto in modo ben visibile sul veicolo che è stato sottoposto al servizio.</p> <p><sup>3</sup> Il detentore provvede affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento.</p>
	<p><b>Art. 219 cpv. 2 lett. i</b></p> <p>i. come detentore del veicolo non provvede affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento.</p>
<p>L'articolo 59a ONC attualmente in vigore costituisce una prescrizione concernente l'equipaggiamento, il cui rispetto viene verificato anche nel quadro degli esami dei veicoli prescritti per legge. Rispetto alla normativa vigente, il detentore dovrà semplicemente provvedere affinché il documento che gli è stato rilasciato sia a disposizione – del suo contenuto dovrebbe invece rispondere l'autorità di rilascio. Per questo motivo il passaggio «munito delle iscrizioni prescritte» non figura più nel capoverso 4<sup>quater</sup>.</p> <p>Unicamente l'obbligo per il conducente di portare con sé e, su richiesta degli organi di controllo, di esibire il documento di manutenzione del sistema antinquinamento non costituisce una prescrizione concernente l'equipaggiamento e viene pertanto mantenuto nell'AP-OUStr (art. 24 AP-OUStr).</p>	

<p align="center"><b>Larghezza dei rimorchi trainati da velocipedi</b> (fino ad ora art. 69 cpv. 2 primo periodo ONC)</p>	
<p><b>Testo vigente</b></p>	<p><b>Proposta di modifica</b></p>
<p><b>Art. 210 cpv. 1</b></p> <p><sup>1</sup> I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori devono soddisfare soltanto le esigenze dell'articolo 69 ONC e le prescrizioni seguenti.</p>	<p><b>Art. 210 cpv. 1 e 1bis</b></p> <p><sup>1</sup> I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori devono soddisfare soltanto <del>le esigenze dell'articolo 69 ONC e</del> le prescrizioni seguenti.</p> <p><sup>1 bis</sup> Possono essere larghi 1 m al massimo.</p>
<p>Le dimensioni dei veicoli figurano nell'OETV. Tuttavia, dall'articolo 69 capoverso 2 ONC sono riprese unicamente le esigenze concernenti la larghezza dei rimorchi trainati da velocipedi; le restanti esigenze risultano superflue. Lo sbalzo posteriore viene disciplinato come in precedenza nelle norme generali della circolazione (art. 35 cpv. 3 AP-OUStr); esso è fissato in modo uniforme a 1 m, sia per i velocipedi che per i rimorchi.</p>	

## Disposizioni estere e internazionali riconosciute

### Proposta di modifica

#### Allegato 2

*1 Autoveicoli e loro rimorchi, trattori agricoli, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore*

#### 13 Normativa CE non inclusa nelle direttive relative all'approvazione generale

Atto legislativo di base CE/CEE	Titolo e date di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione	Reg. ECE n.
[...]		
<a href="#">91/671/CEE</a>	Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate <i>GU L 373 del 31.12.1991, pagg. 26–28</i>	
	modificata da	
	Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate <i>GU L 115 del 9.5.2003, pagg. 63–67</i>	

#### 17 Norme EN

Norma EN n.	Titolo
EN 3	Estintori d'incendio portatili, agente antincendio e protezione dell'ambiente
<a href="#">EN 1077, edizione novembre 2007</a>	Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard
<a href="#">EN 1078, edizione marzo 2006</a>	Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle

## Modifiche terminologiche

### Proposta di modifica

Il termine utilizzato nel diritto vigente, «**segnale di veicolo fermo**», è sostituito nell'AP-OUStr con «**triangolo di sicurezza**» (maggiormente impiegato nel linguaggio parlato):

Adeguamento dell'art. 90 Paletta di segnalazione, segnale di veicolo fermo, cuneo (cpv. 2)

Nell'AP-OUStr, al posto di «**carrozzella per invalidi**» viene impiegato il termine «**sedia a rotelle**» (scelta concordata con organizzazioni di aiuto ai disabili, le quali avevano espresso una richiesta di modifica in tal senso). Di conseguenza anche il termine «carrozzella per disabili» impiegato nell'OETV va sostituito con il termine «sedia a rotelle». Adeguamento di:

- Art. 18 Ciclomotori (lett. a)
- Art. 23a Carrozzella per disabili
- Art. 24 Velocipedi e velocipedi per bambini (cpv. 1 e 3)
- Art. 72 Abitacolo, punti di ancoraggio, cinture di sicurezza, airbag, dispositivi di comando (cpv. 6)
- Art. 175 In generale, peso, contrassegno (cpv. 2 e 3)
- Art. 177 Trasmissione, azionamento mediante pedali, ruote e pneumatici (cpv. 5)
- Art. 210 Rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori (cpv. 5 lett. c)

## 2. Modifiche dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)<sup>2</sup>

<b>Stato del conducente</b> (fino ad ora art. 2a cpv. 2, 2 <sup>bis</sup> e 2 <sup>ter</sup> ONC)	
Testo vigente	Proposta di modifica
	<p><b>Art. 12a Inabilità alla guida per consumo di medicinali o stupefacenti</b></p> <p><sup>1</sup> Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tetraidrocannabinolo (cannabis);</li> <li>b. morfina libera (eroina/morfina);</li> <li>c. cocaina;</li> <li>d. amfetamina (amfetamina);</li> <li>e. metamfetamina;</li> <li>f. MDEA (metilendiossietilamfetamina);</li> <li>g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina).</li> </ul> <p><sup>2</sup> L'USTRA emana, d'intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 1.</p> <p><sup>3</sup> La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 1 non è sufficiente per stabilire l'inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.</p>
<p>Queste disposizioni concernono la prova dell'inabilità alla guida e pertanto le autorità di controllo. Gli utenti della strada sono tenuti a comportarsi conformemente alla LCStr (art. 31 cpv. 2)</p>	

<sup>2</sup> RS 741.013

### 3. Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)<sup>3</sup>

<b>Corse di scuola guida</b> (fino ad ora art. 27 VRV)	
<b>Testo vigente</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<b>Art. 17 Scuola di guida</b>	<b>Art. 17 Corse di scuola guida, in generale</b>
	<p><b>Art. 17a Svolgimento delle corse di scuola guida</b></p> <p><sup>1</sup> I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile.</p> <p><sup>2</sup> Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d'esame, l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare; l'accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.</p> <p><sup>3</sup> Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.</p> <p><sup>4</sup> Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all'esame di guida.</p> <p><sup>5</sup> Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d'inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.</p>
<b>Art. 17a Corsa d'esercitazione</b>	<b>Art. 17<sup>ab</sup> Corsa d'esercitazione</b>
<p>Le corse di scuola guida concernono la fase di formazione precedente al rilascio della licenza di condurre e sono pertanto disciplinate nell'OAC. Dall'articolo 27 ONC non viene ripreso il secondo periodo del capoverso 1 «La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente». Tale disposizione può essere stralciata definitivamente. Le scuole guida appongono o dipingono già in modo permanente la «L» sui loro veicoli. Inoltre, questa regola ha un'importanza pratica limitata: nessuno dovrebbe lasciare volontariamente la «L» sul proprio veicolo e se lo fa, ciò non avrebbe comunque conseguenze rilevanti sulla sicurezza.</p>	

<sup>3</sup> RS 741.51

#### 4. Modifiche delle ordinanze sulla durata del lavoro e del riposo

<b>Odocronografo</b> (fino ad ora art. 3 cpv. 4 ONC)	
<b>Testo vigente</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>Art. 14a cpv. 4 e 6 OLR 1<sup>4</sup></b></p> <p><sup>4</sup> Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato.</p> <p><sup>6</sup> Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati.</p>	<p><b>Art. 14a cpv. 4, 4 bis e 6 OLR 1</b></p> <p><sup>4</sup> Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato. <b>Ogni disco è adoperato una sola volta.</b></p> <p><sup>4bis</sup> <b>Le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco.</b></p> <p><sup>6</sup> Al lavoratore il datore di lavoro deve:</p> <p>a. mettere gratuitamente a disposizione i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati;</p> <p><b>b. mettere a disposizione le chiavi necessarie all'uso dell'odocronografo.</b></p>
<p><b>Art. 3 cpv. 3 OLR 2<sup>5</sup></b></p> <p><sup>3</sup> I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.</p>	<p><b>Art. 3 cpv. 3 OLR 2</b></p> <p><sup>3</sup> I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11, <b>15 e 16</b> della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato</p>
<p>L'articolo 3 capoverso 3 OLR 1 conferma la validità degli articoli rilevanti (segnatamente l'art. 14a) anche per i conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero. Di conseguenza la disposizione dell'ONC concernente i conducenti di veicoli stranieri non è più necessaria. Il contenuto dell'articolo 14a viene quindi leggermente completato sulla base della disposizione dell'ONC vigente e sull'OLR 1.</p> <p>Dall'OLR 2 non emerge alcun motivo che consenta di spiegare perché le disposizioni materiali concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 7-11) siano applicabili ai conducenti di veicoli stranieri, mentre le disposizioni di controllo di queste prescrizioni non lo siano. Per questa ragione, è opportuno indicare i mezzi di controllo all'articolo 3 capoverso 3, come già avviene nell'OLR 1. A livello di contenuto, la disposizione stralciata dall'ONC è sufficientemente ripresa negli articoli 15 e 16 OLR 2.</p>	

<sup>4</sup> Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti), RS **822.221**

<sup>5</sup> Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti, RS **822.222**